

N. R.G. 273/2023



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDAZIONI**

**Composto da:**

Dott. Michele Guernelli	<b>Presidente</b>
Dott. Maurizio Atzori	<b>Giudice Rel.</b>
Dott.ssa Antonella Rimondini	<b>Giudice</b>

Nel procedimento promosso da :

**Srl Rina Degli Antinori** (codice fiscale 02150680425), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro - tempore*, Sig.ra Stefania Burattini, con sede in Ancona e quivi elettivamente domiciliata in C.so G. Mazzini, 170, presso l'Avv. Francesco Tardella (codice fiscale TRDFNC62R13H211H; telefax 071.2074973; pec francesco.tardella@pec-ordineavvocatiancona.it), il quale la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti posta a margine del presente atto, al quale **è stato riunito il ricorso promosso da Akimova Yana Anatolyina + 162** tutti rappresentati e difesi, come da procure allegate alla busta telematica del presente atto, dagli avv.ti Bruno Laudi (C.F. LDABRN64C28A952C) e Francesco Pizzuti (C.F. PZZFNC83S17G942K) del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Bologna, via San Felice n. 6, ove i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 051.220179 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata brunolaudi@ordineavvocatibopec.it e pizzuti@ordineavvocatibopec.it; **nonché il ricorso di Pasquali Elena + altri** tutti rappresentati, difesi ed assistiti, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avv.ti Salvatore Sotera (C.F. STRSVT83S13G261P – p.e.c. salvatore.sotera@ordineavvmodena.it) ed Avv. Eleonora Cuocci (C.F. CCCLNR85R55L885F – p.e.c. eleonora.cuocci@ordineavvmodena.it), entrambi del foro di Modena, ed elettivamente domiciliati presso lo studio e la persona dell'avv. Eleonora Cuocci, in Modena, Via Emilia Est, 911, la quale chiede effettuarsi le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax all'utenza n. 0598755143,



ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [eleonora.cuocci@ordineavvmodena.it](mailto:eleonora.cuocci@ordineavvmodena.it), giusta procura in atti

### Contro

**LA PERLA MANUFACTUNG S.R.L.** con sede legale in Bologna, Via Enrico Mattei 10, C.F. 08281450968, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico Lars Windhorst nato il 22.11.1976 a Rahden, Germania ai presenti fini difeso e assistito dall'Avv. Carlo Lodovico Fava, Codice Fiscale FVACLL78R31D969J del foro di Genova il quale ai sensi di legge indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata [carlolodovico.fava@ordineavvgenova.it](mailto:carlolodovico.fava@ordineavvgenova.it) ove ricevere le comunicazioni di cancelleria, domiciliata presso e nello studio dell'avv. Denise Ventura in V.le XII Giugno, 15/2, 40124, Bologna, in virtù di procura speciale allegata;

Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore Aggiunto dott. Francesco Caleca Ha emesso la seguente

### SENTENZA

Sulla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale promossa Antinori + altri, alla quale sono state riunite le istanze di dichiarazione di insolvenza ai sensi dell'art. 5 D.LGS 270/1999 da parte dei dipendenti della Società Manufacturing;

### OSSERVA

Le parti sono state tutte sentite alle udienze del 15.12.2023 e del 19.01.2024.

Le conclusioni di tutte le parti sono state concordi. Anche la difesa di quest'ultima ha dichiarato di non opporsi alla dichiarazione di insolvenza riconoscendo l'esistenza dei relativi presupposti. Nello stesso senso pure il Pubblico Ministero che ha rassegnato le proprie conclusioni all'udienza del 19.01.2024.

Il MIMIT ha fatto pervenire il seguente parere *“conformemente all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 270/1999, la società La Perla Manufacturing S.r.l. è un'impresa commerciale, soggetta, dunque, alle disposizioni sul fallimento (oggi liquidazione giudiziale); Via Vittorio Veneto 33 – 00187 Roma [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) 2 - con riguardo a quanto previsto dal sopra citato art. 2, comma 1, lett. a), il requisito dimensionale risulta essere soddisfatto, posto che, nel caso de quo, il numero dei lavoratori subordinati è superiore a duecento da almeno un anno (pari a 224 al 30 giugno 2023);*  *in riferimento a quanto prescritto dalla lett. b) del medesimo articolo 2, si ritiene che il requisito dell'indebitamento sussista, in quanto la società presenta un'esposizione debitoria pari ad euro 107.073.647,00, che risulta essere superiore ai due terzi, tanto dell'attivo dello stato patrimoniale (pari a 109.389.280,00 euro), che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni (pari a 17.936.720,00 euro);*  *da ultimo, avuto riguardo allo stato di insolvenza, ex art. 3 del d.lgs. n.*



270/1999, l'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni risulta dai dati emersi dal bilancio ordinario d'esercizio al 31 dicembre 2022". Inoltre, ha indicato i Commissari Giudiziali per l'eventuale dichiarazione di insolvenza nelle persone dei seguenti professionisti: Avvocato Francesco Paolo Bello, Avvocata Francesca Pace e Avvocato Gianluca Giorgi.

### IN DIRITTO

Sussistono i presupposti di cui all'art. 2 del D.Lgs 270/1999 e, in particolare, che la Società presenta da almeno un anno un numero di dipendenti superiore alla soglia minima di 200 unità (esattamente 212 unità), come si desume dai ricorsi e dalla stessa memoria di costituzione di parte resistente. Per altro verso, sussiste l'ulteriore presupposto di un'esposizione debitoria per un ammontare complessivo non inferiore a due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio, come riscontrato, da ultimo, dal MIMIT e come confermato dalla documentazione in atti. La circostanza va ritenuta, peraltro, pacifica tra tutte le parti.

Sussiste, inoltre, lo stato di insolvenza come emerge non solo dal debito riconosciuto nei confronti della Antinori e dei dipendenti che hanno proposto ricorso, ma anche dalla situazione patrimoniale, nonché dall'istruttoria svolta d'ufficio dal Tribunale con l'acquisizione di informazioni dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni che ha indicato, allo stato, un debito di circa €1.095.205,34. Peraltro, lo stato di crisi e di insolvenza della Perla Manufacturing è questione di pubblico dominio già da alcuni mesi, risultando da notizie di quotidiani specializzati e locali e dalla documentazione prodotta dalla difesa dei dipendenti che attesta il susseguirsi di continui incontri con il Ministero e con le Autorità Locali, nella ricerca di una soluzione della crisi alternativa a un provvedimento giudiziario di accertamento dello stato di insolvenza.

Occorre, pertanto, procedere ai sensi dell'art 7 e 8 del D.lgs 270/1999, in particolare, in ragione della complessità della procedura, vanno nominati tutti e tre Commissari Giudiziali in conformità alle indicazioni fornite dal MIMIT.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. f), del predetto decreto ritiene il Tribunale l'opportunità di affidare ai Commissari la gestione dell'impresa fino a quando non si proceda, eventualmente, su valutazione finale di esclusiva competenza del Tribunale, a norma dell'art. 30 all'apertura della Amministrazione Straordinaria, in quanto, sin d'ora, appare evidente che l'impresa La Perla Manufacturing non è stata gestita, almeno negli ultimi anni della sua vita *in bonis*, in maniera corretta e proficua.

Sul punto, si deve dare atto che con provvedimento del 19.12.2023, emesso su ricorso proposto dalla difesa dei dipendenti di CGIL e UIL, ai sensi dell'art. 54 del CCII è stato disposto il sequestro di tutto il patrimonio della società La Perla Manufacturing Srl, ivi compresa l'azienda, con nomina



di un Organo Custodiale composto dal Prof. Dott. Luca Mandrioli e dal Dott. Andrea Monari. Tale provvedimento rispondeva all'esigenza di evitare che nel corso del procedimento si verificassero alterazioni sensibili nel patrimonio del debitore, al fine di tutelare le ragioni e le aspettative della parte istante.

Tale provvedimento perde efficacia, secondo quanto disposto in maniera esplicita dall'art. 55 comma 3 ultimo periodo del CCII, al momento della pubblicazione del provvedimento di apertura delle dichiarazioni di insolvenza, tra le quali va certamente ricompresa la fattispecie in esame, in quanto, verificandosi lo spossessamento dei beni con la presente pronuncia, lo stesso perde la sua capacità funzionale.

#### **P.Q.M.**

#### **Dichiara**

lo stato di insolvenza di La Perla Manufacturing Srl, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico Lars Windhorst .

#### **Nomina**

Giudice Delegato il Dott. Maurizio Atzori e quali Commissari Giudiziali i professionisti indicati dal MIMIT ovvero: Avvocato Francesco Paolo Bello, Avvocata Francesca Pace e Avvocato Gianluca Giorgi;

#### **Ordina**

Alla Società insolvente di depositare in cancelleria entro due giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

#### **Stabilisce**

Che l'adunanza per l'esame dello stato passivo abbia luogo il giorno **15.05.2024 ad ore 10.00;**

#### **Assegna**

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso dell'imprenditore, termine perentorio fino al 15 Aprile 2024 per la presentazione delle domande di insinuazione, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine entro 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo verranno trattate come domande tardive ai sensi dell'art. 208 CCII.

#### **Stabilisce**

Che ai sensi dell'art. 8 comma 1 sub f) del D.lgs 270/1999 la gestione dell'impresa sia trasferita ai nominati Commissari Giudiziali.

#### **Dispone**

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.lgs 270/1999 che i Commissari Giudiziali depositino una Relazione dettagliata sulle cause dello Stato di Insolvenza e una valutazione motivata circa



l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 27 D.Lgs 270/1999, ai fini dell'eventuale ammissione della procedura di Amministrazione Straordinaria. Alla Relazione dovranno essere allegati lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

### **Dichiara**

La perdita di efficacia della ordinanza cautelare disponente il sequestro del patrimonio della società resistente ai sensi dell'art.55 terzo comma ultimo periodo CC II. e conseguentemente della nomina dell'organo custodiale in persona del Prof. Dott. Luca Mandrioli e del dott. Andrea Monari.

### **Manda**

Alla Cancelleria di notificare la presente sentenza alla Società debitrice, di comunicarla per estratto al Pubblico Ministero, ai Commissari Giudiziali, nonché al MIMIT e di pubblicarla nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 45 CCII.

Bologna, il 01 Febbraio 2024

Il Giudice Relatore delegato  
*Maurizio Atzori*

